

Sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore

Quando le famiglie si rompono alcuni genitori ricorrono alla sottrazione illecita del minore portando il figlio all'estero senza il consenso dell'altro genitore. Adire le vie legali può spesso rivelarsi complesso e frustrante a causa delle diverse giurisdizioni coinvolte. La Convenzione dell'Aia del 1980 rappresenta il principale strumento internazionale in questo settore e attualmente vi partecipano 93 Stati, fra cui tutti gli Stati membri dell'UE.

Contesto

La sottrazione di minore da parte di un genitore si riferisce alla situazione in cui il minore viene illecitamente allontanato dalla sua residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore, violando i diritti di affidamento e di visita di quest'ultimo. In base alle ultime [statistiche](#) disponibili, nel 2008 sono state presentate 990 domande di ritorno del minore conformemente alla Convenzione dell'Aia del 1980, pari al 35% in più rispetto al 2003. Il maggior numero di domande è stato introdotto in Inghilterra e nel Galles (283), in Germania (115) e in Spagna (88). Alcuni paesi, come la Romania e la Polonia, hanno registrato un considerevole aumento delle domande dal 2003 al 2008 (rispettivamente da 7 a 51 e da 18 a 67).

Al fine di fornire una mediazione nei casi di sottrazione di minori e di aiutare i genitori a raggiungere soluzioni accettabili nell'interesse supremo del bambino, nel 1987 è stata istituita la funzione di [Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori](#). L'attuale Mediatore è Mairead McGuinness (PPE, Irlanda).

Quadro giuridico

La [Convenzione dell'Aia del 1980](#) fornisce il quadro di diritto privato internazionale per il recupero dei minori sottratti. Il suo scopo è quello di garantire l'effettiva applicazione della cooperazione giudiziaria e amministrativa per salvaguardare due principi essenziali: l'immediato rientro del minore e l'esecuzione reciproca delle decisioni riguardanti i diritti di affidamento e di visita. La giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali che applicano la Convenzione è disponibile online nella [Base dati sulla sottrazione internazionale di minori](#) (INCADAT).

Il [regolamento Bruxelles II bis](#) (2201/2003) regola, dal 2005, i conflitti di competenza e il riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità matrimoniale e parentale a livello transfrontaliero in tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca. Per quanto riguarda la sottrazione di minori, il regolamento riafferma i principi della Convenzione dell'Aia nell'ambito del diritto dell'Unione e aggiunge alcune norme più severe, in particolare all'articolo 11. Dal momento che nell'Unione europea il diritto di famiglia non è armonizzato, i procedimenti sono spesso complicati dalle differenze esistenti nei vari diritti di affidamento nazionali, soprattutto nel caso di [padri celibi](#). Il regolamento è stato [criticato](#) per non aver incluso una chiara definizione di [residenza abituale](#), un fattore di collegamento essenziale. La Commissione ha pubblicato di recente una [relazione](#) sull'applicazione del regolamento e ha avviato una [consultazione](#) al fine di valutarne il funzionamento globale.

Competenza esterna esclusiva dell'UE

Dal momento che la Convenzione dell'Aia è aperta solo agli Stati sovrani, l'Unione europea non può aderirvi. Gli Stati membri [accettavano](#) l'adesione di paesi terzi individualmente, non congiuntamente, ma la Commissione europea, nell'intento di garantire coerenza e uniformità del diritto UE nei confronti dei paesi

terzi, ha proposto che le accettazioni siano coordinate a livello UE. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato nel suo [parere](#) del 14 ottobre 2014 che l'accettazione dell'adesione di un paese terzo rischia effettivamente di pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione esistenti, dal momento che il [regolamento Bruxelles II bis](#) copre le due procedure principali della Convenzione dell'Aia. Pertanto la questione rientra nella terza condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato FUE, in base alla quale l'Unione dispone di una competenza esterna esclusiva "nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata". In futuro l'adesione di paesi terzi alla Convenzione sarà accettata simultaneamente dagli Stati membri, facendo seguito a una decisione unanime del Consiglio, su [proposta](#) della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La plenaria di febbraio si pronuncerà sull'accettazione di otto paesi terzi che hanno aderito alla Convenzione in questi ultimi anni.